

Emendamenti Statuto Terme

Art.1 punto 2.

Sostituire con testo precedente statuto



Art.8

1. Sono organi dell'Azienda Consorziale:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente dell'Azienda
 - il Direttore
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.28 Direttore: nomina e revoca

Allegato testo art. 30 precedente statuto

Art29 Compiti del Direttore

Allegato testo art 31 precedente statuto cui viene aggiunto punto:

5 Vengono annullate le disposizioni in contrasto con le disposizioni degli art. 28, 29.

Art36 punto2 cancellare “in misura non superiore”.

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 - Costituzione

1. Ai sensi degli artt. 41 e 61 della legge regionale 4/1/93 n. 1 e della legge regionale 29/11/1978, n. 24, fra i Comuni di:

Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, S.Lorenzo in Banale e Stenico,

è costituito, a seguito di specifica convenzione, un Consorzio - azienda (azienda consorziale), per gli scopi di seguito elencati:

- a. gestire il patrimonio della ex Fondazione "G.B. Mattei", attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
 - termale,
 - alberghiera.
 - b. esercitare l'assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei Comuni consorziati, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea, nell'ambito dell'onere finanziario stabilito dal presente Statuto. Per le predette finalità l'azienda consorziale dovrà impegnare una somma pari al 2% dei ricavi gestionali.
 - c. Assicurare a favore degli abitanti residenti nei sette comuni il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine. Le modalità e i limiti per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati con regolamento approvato dall'Assemblea.
2. L'Azienda Consorziale può svolgere, direttamente od a mezzo di società partecipate o consorzi, enti o associazioni riconosciute, la gestione di attività commerciali e turistiche connesse a quelle istituzionali ovvero complementari, collaterali e strumentali.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. L'Azienda consorziale assume la denominazione di "Azienda Consorziale Terme di Comano - ACTC – Lascito G.B. Mattei" e potrà servirsi anche della denominazione "Azienda Consorziale Terme di Comano" o "ACTC", ed è dotata di personalità giuridica.
2. L'Azienda consorziale ha sede presso lo stabilimento delle Terme di Comano situato nel Comune di Stenico.
3. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La durata dell'ACTC è stabilita al 31.12.2046.

Art. 4 - Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione sono uguali per tutti i Comuni.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'ACTC è costituito dai beni mobili ed immobili, già appartenenti alla Fondazione "Giovanni Battista Mattei" trasferiti al Consorzio Intercomunale Terme di Comano ai sensi dell'art. 5, primo comma della Legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 e dai beni successivamente acquisiti.

Art. 29 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: compiti

1. Il presidente del Consiglio di amministrazione assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consorziale e realizza un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di amministrazione.
2. Il presidente, in particolare:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'azienda di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) rappresenta il Consiglio di amministrazione nei rapporti con l'Assemblea;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
 - d) vigila sull'attività gestionale dell'azienda affidata al direttore e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - e) riferisce, direttamente o per iscritto, all'Assemblea consorziale sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
 - f) firma gli ordini di pagamento;
 - g) firma la corrispondenza del consiglio di amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione corrente dell'azienda.
3. Il Presidente tiene i contatti con Enti ed Autorità per le materie connesse all'attività gestionale e di competenza del C.d.A..
4. Il presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
5. Il presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione parte delle proprie competenze.

Art. 30 - Direttore: nomina e revoca

1. Il direttore è nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso. La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio di amministrazione ed è composta dal presidente del Consorzio, dal presidente del Consiglio di amministrazione e da tre esperti del settore esterni all'azienda.
2. Il direttore può essere nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, con almeno cinque voti favorevoli.
3. Il direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
4. Per la nomina del direttore sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno stato membro della Comunità europea;
 - b) avere superato gli anni 30 e non ancora i 50, fatte salve le eccezioni ed i benefici di legge, purchè in complesso non vengano superati i 55 anni;
 - c) laurea legalmente riconosciuta indicata nel bando di concorso, nonché avere maturato adeguata esperienza professionale per almeno due anni con mansioni di carattere direttivo presso imprese private o pubbliche del settore termale o alberghiero od anche in altri settori di attività, purché specificatamente individuate e motivate dal Consiglio di Amministrazione;

- All.**
- d) in alternativa a quanto previsto al comma 4. lettera c): diploma di scuola media superiore, nonché avere maturato adeguata esperienza professionale per almeno cinque anni con mansioni di carattere direttivo presso imprese private o pubbliche del settore termale o alberghiero od anche in altri settori di attività, purché specificatamente individuate e motivate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) altri requisiti possono essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione nel bando di concorso.
5. Il Consiglio di Amministrazione, tre mesi prima della scadenza del triennio, delibera circa la cessazione o la conferma in carica del direttore. In mancanza questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio. La deliberazione deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore.
 6. Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di amministrazione.
 7. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto.

Art. 31 - Compiti del direttore

1. Il direttore assicura il raggiungimento dei risultati programmati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa, in linea con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.
2. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'azienda, nell'ambito della quale assume le iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi dell'azienda. In particolare, il direttore:
 - a) sovrintende all'attività operativa, amministrativa e finanziaria dell'azienda; dirige il personale nel rispetto delle competenze dei responsabili di settore; sovraintende anche al settore sanitario, fatta esclusione per gli aspetti professionali specifici, di competenza del direttore sanitario;
 - b) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;
 - c) sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale;
 - d) presenta al Consiglio di amministrazione lo schema del Bilancio consuntivo d'esercizio;
 - e) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e può richiederne la convocazione al presidente;
 - f) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione i provvedimenti riguardanti la struttura organizzativa, le modalità di scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - g) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente ai sensi dell'art. 29 comma 4.;
 - h) presiede le commissioni giudicatrici delle selezioni pubbliche ed interne;
 - i) propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni, i passaggi di categoria, gli avanzamenti e le promozioni del personale, nell'ambito delle disposizioni dell'apposito regolamento;

- l) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione. Per il personale alberghiero provvede il responsabile di settore;
- m) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare, previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di procedura civile;
- n) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento ed in linea con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'azienda ed alle spese in economia;
- o) presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento; stipula i contratti;
- p) controfirma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- q) firma la corrispondenza dell'azienda e gli atti che non siano riservati al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- r) vigila sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del C. di A..
3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, la persona - interna od esterna all'azienda - incaricata di svolgere le funzioni di direttore in caso di assenza del titolare o di vacanza del posto.
4. Il direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o professione nè accettare incarichi professionali estranei all'azienda, senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Al direttore è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.

Art. 32 - Atti fondamentali

1. Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di amministrazione concernenti:
 - a) il piano-programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni peggiorative del risultato economico;
 - d) il bilancio consuntivo d'esercizio;
 - e) la costituzione e l'assunzione di partecipazione in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni riconosciute, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Azienda in detti soggetti;
 - f) le alienazioni del patrimonio immobiliare.
2. Le deliberazioni di cui al 1° comma sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale al presidente dell'Assemblea che ne pubblica mediante affissione nell'Albo dell'ACTC e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati.
3. Per le delibere individuate al comma 1. del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento l'Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni.
4. In caso di mancata risposta o di mancato recepimento delle osservazioni, delle proposte o delle richieste di modifica, l'Assemblea può adottare comunque la deliberazione relativa, con le modifiche proposte, assumendo peraltro ogni responsabilità a ciò conseguente. Se del caso l'Assemblea può anche attivare la procedura prevista dall'art. 26 dello statuto.